

N. R.G. 1057/2016

Sentenza n. /



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emilia Salvatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2016 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI BRUNO e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. BARBIERI BRUNO

ATTORE

contro

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████

(██████████)

CONVENUTO

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da memorie ex art. 183, n. 1 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ in qualità di erede di ██████████, ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara (già CARIFE S.p.A.) per l'importo di euro 56.000, oltre che della somma di euro 25.000,00 che la Banca convenuta avrebbe riscosso a copertura dei debiti contratti dalla Società ██████████ e della società ██████████ sulla base di operazioni di investimento e di intermediazione mobiliare e successiva costituzione di garanzie in favore di terzi non autorizzate e non consapevolmente poste in essere dalla investitrice ██████████ in seguito deceduta il 14/09/2012, chiedendo la condanna di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (già CARIFE S.p.A.) alla restituzione delle somme indebitamente rimosse, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.

Si è costituita in giudizio Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara chiedendo in via preliminare, di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma IV e 163 comma III, n. 3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei suoi elementi costitutivi;

nel merito, respingersi tutte le domande azionate nei confronti di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.) in quanto completamente destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite.

In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione proposta da Nuova Cassa di Risparmio di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma IV e 163 comma III, n. 3 e 4 cpc.

La nullità dell'atto di citazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste nelle ipotesi in cui l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto di citazione a giudizio, nel senso che non è dato riscontrare quale sia l'oggetto della domanda e della pretesa fatta valere dalla parte mentre nel caso di specie, pur potendosi rilevare alcune imprecisioni nella prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, in ogni caso risulta adeguatamente indicato sia il petitum sia la causa petendi nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, per cui non sussiste la dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio posto che lo stesso contiene una idonea esposizione dei fatti e delle domande proposte, tale da consentire alla controparte un adeguato diritto di difesa e del necessario contraddittorio.

Tanto premesso la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.

██████████ in qualità di erede della madre ██████████ ha agito in giudizio nei confronti della banca convenuta sostenendo che la madre era stata indotta dalla banca convenuta a sottoscrivere "inconsapevolmente" una "fideiussione" per l'importo di euro 56.000,00 in favore di ██████████, a rilasciare una garanzia in favore della società ██████████ di proprietà dell'attore mediante un libretto di deposito al portatore per l'importo di € 25.000,00 consegnato all'istituto di credito .

Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, con riferimento alla prima operazione per euro 56.000,00, la firma sul contratto posta dalla ██████████ sarebbe stata effettuata nella convinzione che questa fosse finalizzata alla sola apertura del deposito titoli ed all'acquisto dei BOT e non a fornire una garanzia nei confronti della ██████████ di ██████████ terzo del tutto estraneo e mero conoscente della ██████████

In relazione al libretto al portatore di euro 25.000,00, le somme ivi depositate erano state girate sul conto corrente affidato della società ██████████, di cui era titolare ██████████, al fine di pareggiare l'esposizione debitoria del conto stesso in base ad una iniziativa assunta dalla stessa banca .

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara ha contestato una tale ricostruzione dei fatti sostenendo che in data 22/2/2002 ██████████ ebbe a costituire un pegno rappresentato da titoli di stato (BOT) per l'importo di euro 56.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che la società ██████████ aveva nei confronti della Carife S.p.A., mentre non vi era stata sottoscrizione di alcuna fideiussione da parte della ██████████

La garanzia pignorizia si era estinta nell'anno 2003 ed era stata rinnovata in data 20/5/2003 mediante la costituzione di ulteriore pegno titoli per nominali euro 44.000,00 a garanzia delle obbligazioni di pagamento che la ██████████ aveva verso Carife S.p.A.

Con riferimento al libretto al portatore di euro 25.000,00 euro rilasciato a garanzia della società ██████████ di ██████████ proprietà di ██████████, la Banca ha contestato l'esistenza del libretto stesso e la sua costituzione quale ulteriore garanzia rilevando che

non è stata fornita alcuna allegazione o documentazione idonea a provare l'esistenza del libretto di risparmio in contestazione .

Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la ricostruzione delle operazioni bancarie è in parte conforme a quella fornita dalla Cassa di Risparmio di Ferrara .

In particolare, per quanto riguarda la prima operazione per euro 56.000,00, l'attore nulla ha da pretendere nei confronti di Cassa di Risparmio di Ferrara dal momento che l'operazione bancaria è stata realizzata correttamente, essendo stati sottoscritti, così come emerge dalla documentazione prodotta in atti, sia l'atto di costituzione di pegno in data 20/5/2003 sia il contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini del 25/7/2003 e l'operazione risulta realizzata nei termini indicati dalla documentazione prodotta.

Ne deriva l'irrelevanza sotto il profilo della nullità del contratto della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca convenuta e ciò alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite n. 898/2018) secondo il quale è sufficiente, ai fini del requisito della forma scritta del contratto quadro, la sottoscrizione dell'investitore, mentre non è necessaria quella dell'intermediario, il cui consenso si deduce dai comportamenti concludenti dallo stesso tenuti ed in particolare dall'esecuzione del contratto stesso.

Quanto al libretto al portatore di euro 25.000,00, la domanda non è ammissibile e non merita accoglimento in quanto non è stata fornita alcuna prova documentale attestante l'esistenza del libretto di risparmio e la sua utilizzazione.

Con riferimento, invece, alla seconda operazione per euro 44.000,00, sulla base della documentazione prodotta risulta che il contratto di intermediazione finanziaria è stato sottoscritto in data 27.05.2003 ovvero in epoca successiva rispetto alla sottoscrizione del contratto di pegno in favore della società di ██████████, pegno costituito in data 20.05.2003 relativo ad un dossier titoli per l'importo complessivo di euro 44.000,00 di cui euro 28.000,00 BOT 15.01.2004 e euro 16.000 obbligazioni Carife 3.02.2008 LKD.

In relazione all'acquisto di detti titoli non vi alcun ordine di acquisto sottoscritto dalla ██████████, gli ordini di acquisto dei Bot e delle obbligazioni bancarie sono stati eseguiti senza essere preceduti dalla sottoscrizione del contratto quadro, per cui si tratta di operazioni di investimento eseguite dall'istituto di credito in mancanza di autorizzazione

del cliente e non vi è alcun elemento idoneo per ritenere che il contratto successivamente sottoscritto fosse riferibile alla operazione di acquisto di titoli già realizzata e poi costituiti in pegno (cass civ 2018/10116).

Dalla documentazione prodotta e dalla stessa difesa della banca risulta che il pegno di euro 44.000,00 è stato escusso a seguito del mancato adempimento del debitore principale Ditta [REDACTED] società con la quale la [REDACTED] non aveva alcun tipo di rapporto e la stessa banca non ha fornito alcuna spiegazione sull'interesse della parte a costituire una garanzia in favore di un terzo estraneo, per cui detta somma è stata trattenuta senza titolo dalla banca convenuta la quale pertanto è tenuta alla restituzione dell'importo in contestazione pari ad euro 44.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo essendo l'istituto di credito ben consapevole di non avere titolo all'escussione del pegno.

Per quanto riguarda, infine, la rivalutazione monetaria così come richiesta da parte attrice, quest'ultima non merita accoglimento considerato che la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 cc è debito di valuta e non di valore e siccome in ogni caso parte attrice non ha fornito alcuna prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cc.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed al principio della soccombenza Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara è tenuta alla refusione delle spese nei confronti di [REDACTED] che si liquidano come in dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie parzialmente la domanda come sopra proposta da [REDACTED] nei confronti di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara e per l'effetto condanna Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla restituzione della somma pari ad euro 44.000,00 nei confronti di [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Rigetta ogni ulteriore domanda

Condanna altresì Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in €7000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Modena in data 27-6-2018,

Il Giudice

Emilia Salvatore